

Direzione Generale

Roma, 17/01/2014

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 7

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.6

OGGETTO: **Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014.**

SOMMARIO: *Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2014 e le attività correlate.*

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario n. 87, è stata

pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014).

In particolare, l'art. 1, comma 483 (allegato 1) individua i criteri di applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo fissato dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'innovazione contenuta nella disposizione citata consiste nel correlare la percentuale di rivalutazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico complessivo, e non più alle fasce di importo all'interno del trattamento complessivo.

Tale criterio era già contenuto nell'articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013 (allegato 2) sulla base del quale, tenuto conto della necessità di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio 2014, è stata applicata in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni

Per i trattamenti di importo immediatamente superiore al limite dello scaglione inferiore è garantita una rivalutazione almeno pari a quella assicurata alle pensioni di importo pari al limite dello scaglione inferiore.

Le differenze fra le due disposizioni (il disegno di legge e la versione definitiva della Legge di stabilità) riguardano la misura percentuale dell'indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

Le pensioni di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e quelle di importo superiore a sei volte il trattamento minimo saranno oggetto di un nuovo ricalcolo per adeguarne l'ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di stabilità. Con successiva comunicazione sarà data notizia dell'adeguamento di tali pensioni.

1. Indice di rivalutazione per l'anno 2014.

Il decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 (allegato 3), ha fissato nella misura del 1,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014.

Il predetto decreto ha confermato nella misura del 3,0 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2013.

Nessun conguaglio è stato pertanto effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2013.

2. Disciplina applicata in via provvisoria alla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014

L'art. 12 del disegno di Legge di stabilità n. 1120/2013 aveva stabilito che per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse riconosciuta:

- a. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- b. nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Infine, la norma aveva stabilito che per i trattamenti di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo, non vengono rivalutate le fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2014:	Fino a 3 volte il TM	1,2 %	fino a € 1.486,29
	Fascia di garanzia *		oltre € 1.486,29 e fino a € 1.488,06 sono garantiti 1.504,13
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	1,08 %	oltre € 1.486,29 e fino a € 1.981,72
	Fascia di garanzia *		oltre € 1.981,72 e fino a € 1.985,25 sono garantiti 2.003,12
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	0,90 %	oltre € 1.981,72 e fino a € 2.477,15
	Fascia di garanzia*		oltre € 2.477,15 e fino a € 2.484,53 sono garantiti 2.499,44
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	0,60 %	oltre € 2.477,15 e fino a € 2.972,58
	Oltre € 2.972,58	Importo fisso	Aumento di 17,84

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia di appartenenza, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2013 e 2014 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 4, tabelle da A ad E.

3. Periodicità di pagamento delle pensioni

La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998. I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all'euro.

La citata delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.

L'importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) è pari a euro 501,38. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0276 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2070 da arrotondare a euro 75,00.

Viene, quindi, disposto il pagamento annuale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinato per il pagamento sia minore di 10,00 euro.

Deve essere disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinato per il pagamento sia minore di 75,00 euro.

Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

4. Comunicazioni

4.1 Titolari di pensioni e prestazioni

Con messaggio dedicato sarà comunicata la pubblicazione del modello ObisM integrato per l'anno 2014, e della certificazione fiscale (CUD 2014).

Com'è noto, dallo scorso anno l'Istituto rilascia tale documentazione, di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico, con le modalità illustrate dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.

4.2 Obbligo di comunicazione da parte dei titolari di pensioni e prestazioni

Si rammenta comunque che i titolari di prestazioni sono tenuti a comunicare all'INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all'estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.

PARTE I – PENSIONI DELLE GESTIONI PRIVATE

5. Attribuzione della perequazione

Anche per il 2014 l'importo complessivo del trattamento da prendere a base della perequazione è stato quantificato come indicato dalle disposizioni dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale, per ciascun pensionato.

Si ricorda che, per la determinazione dell'importo complessivo su cui calcolare la perequazione, vengono prese in considerazione le pensioni erogate dall'INPS (ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP,

VOESO, VES092, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l'Ente erogatore ha comunicato l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. L'informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti conferenti, nel campo GP1AV35N e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

La perequazione nella misura del 1,2 % è stata inoltre applicata anche alle quote dovute al beneficiario diverso dal pensionato se presente un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
- M5 Assegno alimentare per figli
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 1,2% l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

6. Pensioni in totalizzazione (categorie TOT)

Agli Enti e Casse Professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.

7. Rivalutazione delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione della perequazione definitiva per l'anno 2013 e previsionale per l'anno 2014, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono stati aumentati del 2 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, senza tabacchi, riferito al periodo agosto 2012 - luglio 2013 e il periodo precedente agosto 2011 - luglio 2012(allegato 5).

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2013 e 2014 e i limiti di reddito sono riportati nell'allegato 4, tabella M.

7.1 Rivalutazione delle indennità

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,09 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2012 -luglio 2013 e il periodo precedente agosto 2011 - luglio 2012 (allegato 6).

Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e

integrazioni.

7.2 Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell'indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell'indennità viene disposto per l'intero anno;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo pari a zero.

7.3 Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2014 gli importi delle prestazioni corrisposte ai minorati civili sono stati sospesi dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzato nel campo GP1AF06N.

Sono state, comunque, mantenute in pagamento le prestazioni a favore di invalidi civili che, alla data della scadenza della revisione, abbiano già compiuto i 65 anni e tre mesi di età e che, quindi, siano divenuti titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l'avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.

Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, dopo la registrazione dell'avvenuta revisione nella procedura REVSAN come previsto al punto 6 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

8. Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2014 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

9. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono l'età prevista per l'assegno sociale.

L'art. 18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della

pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

L'adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, dispone che sulla scorta del D.M. 6 dicembre 2011, il requisito anagrafico in argomento, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è pari a 65 anni e 3 mesi.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e tre mesi di età entro il 30 novembre 2014 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e tre mesi è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all'articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).

Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

10. Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Si rammentano i requisiti anagrafici richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nell'anno 2014.

Requisiti per l'anno 2014		
Età anagrafica donne		Età anagrafica uomini
FPLD e forme sostitutive ed esonerative	Autonome e gestione separata	AGO e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata
Categoria		
002, 005, 008, 033, 045, 048, 051, 054, 060, 063, 083 e 094	016, 019, 022, 074, 086, 089 e 092	tutte le categorie AOI
63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.

Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2014 gli importi degli assegni di invalidità sono stati sospesi dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N. Sono stati azzerati soltanto gli assegni con data scadenza compresa tra gennaio 2014 e novembre 2014.

11. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) e prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012 (VES092)

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, e la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 della legge 92/2012 di categoria 199 -VESO92 sono stati rinnovati per l'anno 2014 nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria.

Per gli assegni in scadenza del corso dell'anno è stato, come di consueto, determinato l'importo del rateo di tredicesima, se spettante, che viene corrisposto unitamente all'ultima mensilità.

12. Pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza

12.1 Pensioni intestate ad unico titolare in scadenza nell'anno 2014

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell'anno 2014 sono state rinnovate con l'importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le pensioni ai superstiti dei Fondi Speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell'anno, sono state invece rinnovate localizzandole all'ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.

Le Sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono, invece, provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

12.2 Pensioni per cui nell'anno 2014 rimane un solo contitolare

Le pensioni ai superstiti per le quali nel corso dell'anno 2014 rimane un solo contitolare sono state rinnovate garantendo al soggetto, dal mese in cui diventa l'unico contitolare, l'importo mensile spettante sulla base dei redditi memorizzati in archivio.

In assenza di redditi è stata comunque garantita l'intera percentuale di spettanza dell'unico contitolare rimasto. Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 999 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e ricostituite a cura delle Sedi.

12.3 Pensioni senza contitolari vigenti nell'anno 2014

Le pensioni ai superstiti ancora non eliminate, ma senza nessun contitolare vigente nel 2014, sono state rinnovate con importo a zero e localizzate all'ufficio pagatore ELI 99999-3300009. Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 998 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e gestite a cura delle Sedi.

13. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge 127/2007 il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

Pertanto, per l'anno 2014 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 8.291,66.

Si ricorda che il comma 4 dell'art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisce reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell'attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

14. Pensioni delle gestioni private. Situazioni particolari.

Si illustrano di seguito le attività effettuate in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2014 per alcune situazioni particolari.

14.1 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2014 sono state poste in pagamento per l'anno 2014 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Le pensioni individuate come "ricostituzioni d'ufficio" in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2014 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell'elaborazione.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2013 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.

Sono state, altresì, rinnovate con lo stesso importo del 2013 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

14.2 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2014 con importo pari a "zero" è ricavabile dalla INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI - LISTE PARAMETRICHE WEB.

Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

14.3 Eliminazione centrale delle pensioni

Come preannunciato al punto 4 del messaggio n. 13602 del 28 agosto 2013, contestualmente alle operazioni di rinnovo sono state eliminate:

- le pensioni localizzate agli uffici pagatori di Cassa Sede con codice 3300009 (ELI), e 3300010 (Z4E), con data di variazione anteriore al dicembre 2011;
- le pensioni con importo mensile pari a zero da dicembre 2012.
- le prestazioni assistenziali con importo mensile pari a zero da dicembre 2010

15. Canone RAI

Anche per l'anno 2014 si è provveduto ad impostare sulla pensione, per i soggetti che ne hanno fatto richiesta, la trattenuta dell'importo dovuto per il canone RAI. Come previsto dall'art. 38, comma 8, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'importo viene suddiviso e addebitato in 11 rate.

16. Detrazioni d' imposta

Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poiché la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall'INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operano sull'ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti.

Sulle pensioni complementari e integrative viene invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente. Per le pensioni delle gestioni private, la circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni. La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull'ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.

Per l'anno 2014 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2013.

A tal proposito per il 2014 è necessario tener conto delle modifiche apportate all'art. 13 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) dal comma 127, dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), sia per ciò che concerne le fasce di reddito cui si applicano le detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente che per l'importo da attribuirsi; con successiva comunicazione sarà illustrato l'adeguamento della tassazione, per le pensioni interessate.

16.1 Detrazioni per le famiglie numerose

In occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcolato a "consuntivo" 2013 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

L'attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

- se l'importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell'imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato; l'importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDED FAM; nel caso di pensioni della gestione ex Enpals il suddetto importo è evidenziato nella maschera PNCTD0 (cedolino) al dettaglio del punto 7;
- se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l'imposta netta rimborsata. L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR). Per le pensioni della gestione ex Enpals l'importo è evidenziato nella maschera PNCTA1 con il codice CE69 (ulteriore detrazione L. 244/2007) e riportato sulla maschera PNCTD0 (cedolino) al punto 19.

L'ulteriore importo (la differenza tra bonus spettante e tassazione azzerata) eventualmente

spettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2014 come conguaglio fiscale a credito. L'importo del bonus, che non è stato eventualmente possibile attribuire, costituisce un credito d'imposta e viene memorizzato nel data base pensioni, nel campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).

Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2014) saranno indicati sia l'ammontare della detrazione erogata sia l'importo che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

16.2 Detrazioni certificate in caso di decesso

In caso di decesso del titolare della prestazione, le detrazioni vengono indicate sulla certificazione fiscale computando il numero dei giorni dal 1° gennaio fino alla data del decesso.

17. Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell'anno 2014, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:

- i conguagli IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell'acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
- i conguagli per contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis della legge 15 luglio 2011, n. 111);
- i conguagli per contributo di solidarietà (art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214);
- i conguagli sindacali a debito del pensionato;
- i conguagli sindacali a credito del pensionato.
- i conguagli IRPEF a debito del pensionato.

Si ricorda che i conguagli da rinnovo sono visualizzabili nel database pensioni con la funzione L.

I conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2013 determinati con le operazioni di rinnovo, sono stati quantificati in funzione dei dati memorizzati nel Casellario e sono suscettibili di modifica a seguito del cumulo con altro imponibile corrisposto dall'INPS nell'anno 2013, oltre che per le eventuali variazioni delle aliquote rideterminate dalle Regioni e dei Comuni.

Per le pensioni a carico della gestione ex Enpals i suddetti conguagli sono registrati nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (trattenuta addizionale regionale), con il codice DE41 (trattenuta addizionale comunale), con il codice DE45 (trattenuta acconto addizionale comunale) e l'indicazione dell'importo complessivo del debito e della rata.

17.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato

I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2014. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2014 e sono

registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

Con il messaggio n. 2710 del 15 febbraio 2012 la Direzione Centrale Bilanci e Servizi fiscali ha comunicato l'istituzione di nuovi conti per la contabilizzazione dei conguagli fiscali afferenti gli anni precedenti.

Pertanto, a partire dal 2013, l'importo del conguaglio a debito o a credito viene riportato anche nel campo, finora inutilizzato, GP8MD05E – Trattenute Erariali Competenza Anno Precedente.

17.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell'acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell'anno 2013, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2014.

Il recupero sui rimborsi IRPEF:

- può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
- può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

17.3 Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF, utilizzando l'aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni. Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo netto viene aggiunto all'importo in pagamento (GP8MD02E);
- l'importo delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell'estrazione, viene memorizzato nel campo GP8MD05E – Trattenute Erariali Competenza Anno Precedente.

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- l'importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
- l'importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

17.4 Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionato

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014, i conguagli di pensione

non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:

- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.5 Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2014.

Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e, quindi, viene operato il recupero rateale del residuo debito.

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014 vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l'importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).

17.6 Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2014.

Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito viene, dapprima, effettuata la compensazione del debito con il credito e, quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014 vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.7 Conguaglio contributo perequazione (legge 111/2011)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2013 ha dichiarato incostituzionale il contributo di perequazione introdotto con la legge 111/2011.

A seguito del ricalcolo dell'imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l'anno 2013, è stato ricalcolato anche l'eventuale importo residuo a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 111 del 15 luglio 2011 da rimborsare.

I conguagli a credito del pensionato, determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8 con codice 837 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

Per le pensioni a carico della gestione ex Enpals i conguagli a credito del pensionato, sono registrati nella maschera PNCTA con il codice CE60 e l'indicazione dell'importo.

17.8 Conguaglio contributo di solidarietà (legge 214/2011)

A seguito del ricalcolo dell'imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l'anno

2013, è stato ricalcolato anche l'importo annuo dovuto a titolo di contributo di solidarietà di cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:

- se a debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- se a credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

17.9 Conguagli da piattaforma fiscale

Come illustrato con il messaggio n. 5807 dell'8 aprile 2013, la piattaforma fiscale provvede ad calcolare il conguaglio fiscale per i soggetti che percepiscono più prestazioni a carico dell'Istituto (comprehensive di quelle degli enti soppressi Inpdap ed Enpals).

La piattaforma ha provveduto a comunicare i conguagli derivanti dall'abbinamento di altre somme corrisposte nel periodo gennaio-ottobre 2013 e che hanno comportato un aumento dell'imponibile fiscale.

Tali conguagli, per le pensioni delle gestioni private, sono identificati dal codice conguaglio 162 nel campo GP8MD52, sono stati suddivisi in due rate e saranno, quindi, trattenuti sulle rate di gennaio e febbraio 2014.

18. Convenzione italo-venezuelana

Come di consueto, in fase di rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2014.

L'importo a tale data è pari a 2.702,72 BsF.

Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet – Direzione Pensioni – Area procedure – Utilità.

PARTE II – PENSIONI DELLE GESTIONI PUBBLICHE

19. Attribuzione della perequazione

Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2013, comprensiva anche dell'indennità integrativa speciale.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a € 1.486,29 sarà incrementato soltanto l'importo mensile della voce pensione mentre la misura dell'indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2013.

Tale situazione sarà individuata mediante l'apposizione del codice "!" nel campo "PQ" della maschera 020.

Per effetto dell'applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2014 sarà elevata a € 767,83; l'importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato per l'anno 2014 e in € 747,83.

Si fa presente, inoltre, che per effetto delle disposizioni operative contenute nella Informativa INPDAP n.52 del 18.10.2000, i suindicati criteri di corresponsione degli aumenti perequativi

trovano applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Con l'occasione, si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto o da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2013 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "D3".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 o al 31 dicembre 2011 per effetto dell'art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tali blocchi restano confermati.

Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "C7", "D1" e "D2".

Si conferma che anche per l'anno 2014, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

20. Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.

Per l'anno 2014 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di € 16.449,85.

Tanto si comunica, atteso che per l'accertamento del requisito del "carico", ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite suindicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a € 510,83 mensili dal 1° gennaio 2012.

In tali casi, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2014, all'importo di € 16.449,85 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 510,83 mensili dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 e di € 526,26 dal 1° luglio 2013.

In tali casi, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2014, all'importo di € 16.449,85 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 526,26. Si ricorda che l'assegno in questione spetta per dodici mensilità.

Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008.

21. Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria delle gestioni Dipendenti pubblici.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2014, in misura pari al 2,09% corrispondente all'incremento percentuale dell'adeguamento automatico per l'anno 2013 delle pensioni di guerra, come indicato dall'Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche.

Ad ogni buon fine, le relative tabelle verranno rese note non appena il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà emanato la relativa circolare.

Sulla rata del mese di gennaio si è provveduto, pertanto, all'aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.

Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, intervenuta tra il periodo Agosto 2012 - Luglio 2013 ed il periodo precedente Agosto 2011 - Luglio 2012.

22. Cumulo delle pensioni ai superstiti delle gestioni Dipendenti pubblici con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.

Gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come riportati nelle tabelle rinnovo 2014 riferiti per l'anno in esame, sono applicati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Ai fini del cumulo di cui sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti pubblici, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2014 considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

23. Adempimenti fiscali per le pensioni a carico delle gestioni dipendenti pubblici

L'ulteriore detrazione per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), il conguaglio IRPEF a debito o a credito del pensionato, le ritenute per addizionale regionale e comunale nonché il conguaglio per le ritenute comunali 2013, saranno effettuati, per le pensioni a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, in sede di emissione del CUD 2014.

PARTE III – PENSIONI DELLE GESTIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT.

24. Attribuzione della perequazione

Per le pensioni della gestione Lavoratori dello spettacolo e dello sport l'informazione sulla cumulabilità ai fini della perequazione è presente nello storico di fine anno, nella maschera PNCTH0, dove è valorizzato l'indicatore "T" (tipo pensione).

Per l'anno 2014 su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio in base ai dati contabili già acquisiti ed elaborati dal Casellario Centrale delle Pensioni. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena saranno comunicati i dati definitivi da parte del Casellario stesso.

In presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione ex Enpals, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del beneficiario delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento delle posizioni, attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

La gestione Lavoratori dello spettacolo e dello sport applica la suddetta perequazione automatica agli assegni alimentari riconosciuti all'ex coniuge e/o ai figli di pensionato in applicazione dell'ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice, nel caso di separazione legale, ovvero di pagamento diretto ex art. 8 della L. 898/1970 e successive modificazioni, nel caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sempreché l'applicazione della rivalutazione Istat sia stata specificatamente inclusa tra le condizioni di Separazione o di Divorzio.

La titolarità dell'assegno alimentare, la decorrenza e l'ammontare dello stesso oltre alla condizione espressa della rivalutazione Istat sono indicati nella maschera PNCTM1 e la trattenuta mensile effettuata sulla pensione del coniuge obbligato è rilevabile nel cedolino di pensione di quest'ultimo all'interno del punto 16 della maschera PNCTD0.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Allegato N.5

Allegato N.6

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.